TASSAZIONE OBBLIGO DI RITENUTA D'ACCONTO PER LE AGENZIE DI VIAGGIO, TURISMO E INTERMEDIARI MARITTIMI/AEREI

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30.12.2025 n. 199), c.d. Finanziaria 2026, ha modificato l'articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, rubricato "Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari", stabilendo l'abolizione delle esenzioni dal pagamento della ritenuta per talune tipologie di provvigioni, a partire dal 1° marzo 2026.
Il recente D.L. 27.3.2026 n. 38/2026, c.d. "Decreto Fiscale", ora all'esame del Parlamento per la conversione in legge, ha disposto la proroga al 1° maggio 2026 dell'operatività della misura introdotta dalla Finanziaria 2026.

A QUALI PROVVIGIONI SI ESTENDE L'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA

La disposizione riguarda **le provvigioni**, comunque denominate, per prestazioni (anche occasionali) inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari **percepite da**:

- **agenzie di viaggio e turismo** - nei rapporti ad es. con tour operator, catene alberghiere, strutture ricettive, compagnie aeree.
 Si definiscono agenzie di viaggio e turismo:
 - i soggetti che svolgono, congiuntamente o disgiuntamente, le attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza dei turisti;
 - le imprese esercenti, in via principale, l'organizzazione dell'attività di trasporto, quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite, escursioni, comprendendo servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto;
 - le imprese che esercitano attività ricollegabili alle precedenti.
 Si reputano ricompresi anche gli intermediari digitali operanti nel settore.

- **agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei** - nei rapporti ad es. con compagnie aeree, società di navigazione.
 Rientrano in questa categoria tutti gli intermediari che agiscono nei settori marittimo ed aereo per la promozione e conclusione di contratti di trasporto e per le altre attività proprie dei due settori.
- **agenti e commissionari di imprese petrolifere** per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Le novità introdotte dalla Finanziaria 2026 non si applicano alle provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, che continuano a restare escluse dall'assoggettamento a ritenuta.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle provvigioni corrisposte **a partire dal 1° maggio 2026**, le quali, venendo meno il regime di esonero, andranno quindi assoggettate a ritenuta. Considerando che **la ritenuta deve essere operata all'atto del pagamento della provvigione maturata**, saranno soggetti alla ritenuta in esame i pagamenti delle provvigioni in favore dei sopra citati soggetti effettuati dal 1° maggio 2026, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente e a prescindere dalla data di emissione della fattura.

PERCENTUALE DELLA RITENUTA E BASE IMPONIBILE

Con riferimento alle provvigioni in esame, l'aliquota della ritenuta a titolo di acconto (dell'IRPEF o dell'IRES dovuta a loro volta dai percipienti) si applica nella misura **pari al 23%**, da calcolarsi:

- **sul 50%** dell'ammontare delle provvigioni, se il committente non si avvale di dipendenti o collaboratori – in pratica l'11,5% delle intere provvigioni;

ovvero

- **sul 20%** dell'ammontare delle provvigioni, se il percettore dichiara ai committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della sua attività si avvale in via

continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi – in pratica il 4,6% delle intere provvigioni.

Ai fini della normativa in esame (secondo la definizione contenuta nel D.M. 16.4.1983) vengono definiti "*come dipendenti i soggetti che prestano la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni, secondo le norme della legislazione sul lavoro, e come terzi, oltre ai collaboratori non dipendenti quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori d'affari, i produttori e le figure similari, anche i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'esercizio dell'attività commerciale dell'impresa medesima, nonché gli associati delle associazioni in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro*".

L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta, pari al 4,6% dell'ammontare delle intere provvigioni, **è subordinata alla presentazione di una dichiarazione** (redatta in carta semplice), da parte del soggetto percettore delle provvigioni (es. l'agenzia di viaggi), nella quale attesti la sussistenza dei requisiti richiesti, in particolare di avvalersi:

- dell'attività prestata da soggetti dipendenti o da terzi per la prevalente parte dell'anno, ovvero del minor periodo in cui è svolta l'attività, anche se l'opera predetta non sia resa dalle stesse persone, dipendenti o terzi;
- solo di terzi collaboratori e di aver sostenuto, nel periodo d'imposta precedente, costi per le prestazioni rese dai medesimi soggetti terzi in misura superiore al 30% dell'ammontare dei compensi dallo stesso percepiti e imputabili nello stesso periodo.

In via ordinaria, la dichiarazione suddetta va spedita al committente, preponente o mandante, per ciascun anno solare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC):

- entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si richiede l'applicazione della misura ridotta;

oppure

- se le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta si manifestano in corso d'anno, non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

Questo adempimento, oltre ad interpretare puntualmente la prescrizione del comma 7 dell'art. 25-bis, garantisce sia il percipiente delle provvigioni sia l'erogatore delle medesime circa la sussistenza, per ogni periodo d'imposta, dei requisiti che consentono l'applicazione

della minore ritenuta sull'ammontare delle provvigioni, facilitando altresì i controlli amministrativi.
La dichiarazione non ha limiti di tempo ed è valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. Rimane fermo l'obbligo di dichiarare con le medesime modalità di cui sopra il venire meno delle predette condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano.
In considerazione del fatto che l'abrogazione dell'esonero dall'obbligo di operare la ritenuta è intervenuta in corso d'anno 2026 e quindi successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione per richiedere l'applicazione in misura ridotta (fissato al 31 dicembre), si ritiene che (ove già sussistenti i requisiti per la riduzione della ritenuta sul 20% delle provvigioni) tale comunicazione possa pervenire entro i 15 giorni successivi alla decorrenza della norma, ossia entro il 16 maggio 2026, analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d'acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d'anno.

ESPOSIZIONE DELLA RITENUTA IN FATTURA, OBBLIGO E MODALITA' DI VERSAMENTO

È buona prassi indicare in fattura che la provvigione è soggetta a ritenuta (con la specifica della base imponibile del 20%/50%).
Tale indicazione, tuttavia, non è obbligatoria e **la mancata evidenziazione in fattura del relativo ammontare non elimina l'obbligo in capo al sostituto d'imposta**: se ricorrono i presupposti, la ritenuta va comunque operata, versata e certificata.
La ritenuta deve essere versata all'erario a mezzo del Mod. F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il committente (sostituto) ha effettuato il pagamento della fattura/nota.
Il codice tributo da indicare nel Mod. F24 ai fini del versamento è il seguente:

Codice tributo	1040	Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta.

Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti e deve essere versata all'Erario dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono operate. In tali ipotesi (sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/E del 21.3.2024 in occasione dell'abrogazione dell'esonero della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e mediatori di assicurazione) pare ragionevole ritenere che le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere, siano tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° giugno 2026, vale a dire quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che essi hanno incassato, anche precedentemente al mese di maggio 2026, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest'ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.

Per completezza sull'argomento si evidenziano altresì le seguenti situazioni:

- **i committenti, preponenti o mandanti esteri**, come ad es. OTA (Online Travel Agency) o tour operator **non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, non agiscono come sostituti d'imposta** e quindi non applicano la ritenuta sopra citata. È opportuno acquisire tutta la documentazione necessaria che comprova tale condizione (residenza fiscale, assenza di stabile organizzazione in Italia, soggetto che effettua materialmente il pagamento);
- **quando un'agenzia di viaggio italiana corrisponde provvigioni**, fee o commissioni per prestazioni riconducibili ai rapporti indicati dalla norma, la medesima agenzia **opera** a sua volta **come sostituto d'imposta** ed è tenuta ad applicare la ritenuta all'atto del pagamento;
- **qualora il percipiente** effettui operazioni escluse dal regime speciale IVA (ai sensi dell'art. 74-ter D.P.R. 633/72) ed **applichi il regime fiscale forfetario** (L. 190/2014) o il regime fiscale di vantaggio (D.L. 98/2011), attestandone la condizione con espressa dichiarazione o dicitura sulla fattura, **le provvigioni a lui corrisposte non sono assoggettate a ritenuta**.

La misura introdotta non comporta alcuna modifica alla normativa IVA di riferimento per le attività contemplate.

CERTIFICAZIONE DELLE PROVVIGIONI E SCOMPUTO DELLA RITENUTA DA PARTE DEI PERCIPIENTI

I sostituti d'imposta sono tenuti a consegnare al soggetto percipiente e a inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica (Modello CU) attestante la tipologia di compensi erogati, secondo i consueti termini stabiliti annualmente (30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono corrisposti – il primo adempimento riguarderà le CU da inviare nel 2027).

La ritenuta è scomputata, da parte dei soggetti che hanno percepito le provvigioni:

- dalla propria imposta relativa al periodo di imposta di competenza dei redditi, purché operata anteriormente al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi,
- oppure, alternativamente, dalla propria imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata.

Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.
Può esservi un disallineamento temporale tra la certificazione del sostituto di imposta e la dichiarazione dei redditi del soggetto percipiente: infatti, mentre la dichiarazione del soggetto percipiente reca i redditi di competenza cui la ritenuta accede, la dichiarazione del sostituto di imposta è relativa all'anno solare in cui la ritenuta è operata.
È quindi onere del soggetto percipiente conservare la documentazione atta a dimostrare di aver effettivamente subito la ritenuta e tenerne conto in sede di presentazione della dichiarazione, indipendentemente dall'imputazione per competenza o per cassa della ritenuta stessa.

Con riguardo alle provvigioni di competenza del periodo d'imposta 2026 "solare":

- le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2026 sono scomputabili dall'imposta relativa ai redditi del 2026 (modello REDDITI 2027);
- le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2027 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2026 sono scomputabili dall'imposta relativa ai redditi dell'anno 2026 (modello REDDITI 2027) o dall'imposta relativa ai redditi dell'anno 2027 (modello REDDITI 2028);
- le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2027, dopo la presentazione della dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2026, sono scomputabili dall'imposta relativa ai redditi dell'anno 2027 (modello REDDITI 2028).

DUBBI INTERPRETATIVI: DIRITTI DI AGENZIA E SERVICE FEE

In relazione al nuovo obbligo di applicare la ritenuta sulle provvigioni corrisposte dal prossimo 1° maggio, permangono alcune criticità, in particolare con riguardo all'eventuale assoggettamento a ritenuta dei diritti di agenzia o delle service fee.
Nel settore del business travel, infatti, alcune agenzie di viaggio addebitano alle aziende commissioni per servizi, quali la gestione (es. prenotazione) dei viaggi, l'emissione dei titoli di viaggio, l'assistenza e la definizione delle policy.
Qualora tali commissioni o fee siano, per loro natura, riconducibili a prestazioni tipiche di intermediazione, agenzia o procacciamento, l'azienda committente (in qualità di sostituto d'imposta) dovrebbe valutare la sussistenza dell'obbligo di applicare la ritenuta d'acconto all'atto del pagamento.
Si auspicano dei chiarimenti in merito da parte dell'amministrazione finanziaria.
Ad ogni modo, proprio perché i rapporti commerciali non sono tutti uguali - variando per clausole contrattuali, modalità di fatturazione, natura del servizio reso e profilo fiscale del soggetto che percepisce la provvigione - si raccomanda di effettuare una valutazione puntuale caso per caso, soprattutto quando sorgono dubbi interpretativi in merito all'ambito di applicazione della ritenuta d'acconto.

Cordialmente.

Roma, 5 maggio 2026

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE
E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA